



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
Provincia di Piacenza

.....

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 159
DEL 07 06 2013

**OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – COTTIMO FIDUCIARIO –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN CAPO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE
"MARCHIONNI STEFANO"**

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 133 del 10.11.2012, esecutiva, l'Amministrazione Comunale esprimeva atto di indirizzo per l'affidamento, a terzi, dei servizi cimiteriali, quali: inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e traslazione di salme e resti mortali nell'ambito dei quattro cimiteri comunali; con il medesimo atto si procedeva altresì ad approvare il Capitolato d'appalto nonché a dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali per l'adozione di tutti gli atti necessari volti a dare esecuzione al provvedimento;

- con determinazione n. 357 del 15.11.2012, esecutiva, veniva deciso di procedere alla scelta del contraente facendo ricorso alla procedura del "cottimo fiduciario", con interpello di almeno 5 ditte del ramo; con il medesimo atto venivano approvati i seguenti atti:

- **schema di lettera di invito**
- **DUVRI**

- con determinazione n. 376 del 11.12.2012, esecutiva, veniva costituita la Commissione di Gara;

Richiamata altresì la determinazione n. 385 del 15.12.2012, con la quale si procedeva ad approvare le risultanze del verbale di gara tenutasi in data 12.12.2012, e a disporre per l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'unico concorrente che ha prodotto offerta nei termini fissati dal bando di gara e precisamente:

- Impresa **MARCHIONNI STEFANO** corrente in Carpaneto Piacentino – Via Borgo Paglia, n, 14 – Ciriano, la quale ha si è dichiarata disponibile a svolgere la gestione dei servizi cimiteriali, relativamente al biennio 2013-2014, per l'importo presunto di Euro 60.000,00 oltre iva di legge;

Considerato che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. 11 , comma 8 del DLGS 163/06, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38 del DLGS 163/2006, che sono state svolte con esito positivo;

Accertata quindi la regolarità dell'intero procedimento di gara e considerata la necessità di aggiudicare in via definitiva l'appalto per la gestione dei servizi cimiteriali in capo all'Impresa Individuale MARCHIONNI STEFANO;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. (*codice dei contratti pubblici di servizio, servizi, forniture*);

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ;

Visto il vigente Statuto Comunale ;

Riscontrata la propria competenza a norma dell'art. 107 del T.U.E.L.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1 - di aggiudicare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 11 del DLGS 163/2006, all'Impresa Individuale "MARCHIONNI STEFANO", corrente in Carpaneto Piacentino – Via Borgo Paglia, n. 14 – Ciriano, la gestione dei servizi cimiteriali relativamente al Biennio 2013-2014;

2 – di dare atto che:

- la spesa relativa al servizio di cui trattasi, relativamente al biennio 2013-2014 ammontante a presunti **Euro 60.000,00 oltre iva di legge**, verrà finanziata con somme iscritte annualmente a bilancio;

3 - di approvare lo schema di contratto che verrà stipulato a rogito del Segretario Comunale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4 – di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

5 – di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2012 "*Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

Il Responsabile del servizio
- Marzia Antonioni -



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
Provincia di Piacenza

.....

SERVIZIO AFFARI GENERALI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 159 DEL 07 06 2013

**OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – COTTIMO FIDUCIARIO –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN CAPO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE
"MARCHIONNI STEFANO"**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Castell'Arquato, 07 06 2013

Il Responsabile del Servizio
Marzia Antonioni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile relativamente alla presente determinazione:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro	Intervento e capitolo di Bilancio	Impegno contabile n.

Castell'Arquato, 07 06 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

PROVINCIA DI PIACENZA

REPERTORIO N.

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEI QUATTRO
CIMITERI DEL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO - CIG 47069455E3

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno **DUEMILATREDICI**, addì _____ del mese di _____ in Comune di Castell'Arquato (PC), presso la casa municipale sita in Piazza del Municipio, n. 3, avanti a me Dott.ssa **Elena Noviello** - Segretario Comunale del Comune di Castell'Arquato- ufficiale rogante ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono comparsi :

- **IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO** - *di seguito per brevità Comune* - con sede in Castell'Arquato, Piazza del Municipio, n. 3 – C.F./P.I. 00230250334, qui rappresentato dal Responsabile del Servizio Affari Generali, **Marzia Antonioni** – nata a Venezia – VE- il 12.05.2962 – domiciliata per la carica presso la Residenza Comunale di Castell'Arquato, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (*in forza del decreto del sindaco di nomina n. _____ del _____*);

e

- **l'Impresa individuale MARCHIONNI STEFANO** - *di seguito per brevità Appaltatore* - con sede legale in Carpaneto Piacentino, Via Borgo Paglia, n. 14 – Ciriano – P.I. 01172440339, scritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Piacenza al n° MRCSFN65P20G535P, assuntrice del servizio, qui rappresentata dal sig. **MARCHIONI STEFANO**, nato a Piacenza il 20.09.1965 – C.F: MRC SFN 65P20 G535P, residente in Carpaneto Piacentino, Via Borgo Paglia, n. 14 – Ciriano - il quale, in qualità di titolare della suddetta Impresa, dichiara di agire in nome e per conto dell'Impresa che rappresenta.

Il Comune e l'Appaltatore, nelle persone di cui sopra, della cui identità e poteri io Segretario Comunale sono certo, rinunciano di comune accordo all'assistenza dei testimoni avendone i requisiti di legge e con il mio consenso.

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Appaltatore come sopra costituiti e rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO:

CHE con deliberazione G.C. N. 133 del 10.11. esecutiva, veniva deciso di proseguire, anche per il biennio 2013/2014 ad esternalizzare i **servizi cimiteriali** quali: inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e

traslazione di salme e resti mortali nell'ambito dei quattro cimiteri comunali; con il medesimo atto si procedeva altresì ad approvare il Capitolato d'appalto nonché a dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali per l'adozione di tutti gli atti necessari volti a dare esecuzione al provvedimento;

CHE con determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 357 in data 15.11.2012 veniva deciso di affidare a terzi la gestione dei servizi cimiteriali come sopra meglio descritti, mediante ricorso alla procedura negoziata del cottimo fiduciario secondo il criterio del prezzo più basso; con il medesimo atto si procedeva ad approvare lo schema di lettera di invito ed il DUVRI;

CHE l'esperimento di gara ha avuto luogo presso la Sede Comunale in data 12.12.2012;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n° 385 in data 15.12.2012 sono stati approvati i verbali di gara e disposta la aggiudicazione provvisoria del servizio in capo alla Ditta MARCHIONI STEFANO, per l'importo complessivo presunto di Euro 60.000,00 oltre iva di legge, in riferimento al biennio 2013-2014;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. in data , si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio in capo alla Ditta MARCHIONI STEFANO;

CHE la documentazione **antimafia**, di cui artt. 82 e seguenti del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., non è stata richiesta trattandosi di contratto il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 Euro;

CHE è stato stabilito dalle parti interessate di addivenire alla stipulazione di apposito contratto per ogni conseguente effetto di legge, dal quale consti quanto convenuto al riguardo;

CHE, con decorrenza 01.01.2013, i contratti devono essere redatti nel pieno rispetto dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs 163/2006 (*comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, legge 221/2012: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata"*);

- CHE l'Appaltatore **non** risulta in possesso di una firma elettronica;

- CHE, in tale ipotesi, si procede a rogare il contratto nella tradizionale modalità analogica nell'intesa che, una volta sottoscritto dalle parti e dall'ufficiale rogante in modalità analogica, il suddetto documento verrà "digitalizzato" mediante scansione ottica, con apposizione, su quest'ultimo, della firma elettronica qualificata o digitale dell'ufficiale rogante. La copia così formata sostituirà, ad ogni effetto di legge, gli originali formati in origine su supporto analogico e risulterà idonea ad assolvere gli obblighi di conservazione posti in capo all'ufficiale rogante;

– CHE l'imposta di bollo sul presente contratto (corrispondente a n. marche da bollo da Euro 14,62 cadauna) viene comunque assolta in forma virtuale;

TUTTO CIO' PREMESSO

I suddetti contraenti, come sopra costituiti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale rogante sono certo, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa – che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto – convengono e stipulano quanto segue:

1- OGGETTO DEL CONTRATTO

Il COMUNE DI CASTELL'ARQUATO, nella persona del suo rappresentante Marzia Antonioni – Responsabile del Servizio Affari Generali – con il presente atto, in esecuzione della determinazione n° del di cui in premessa, conferisce all'Impresa Individuale **MARCHIONNI STEFANO** con sede legale in Carpaneto Piacentino, Via Borgo Paglia, n. 14 – Ciriano – P.I. 01172440339 – che, in persona del Titolare Sig. **MARCHIONNI STEFANO**, accetta senza riserva alcuna e si impegna a darvi corso, la gestione dei servizi cimiteriali nei quattro cimiteri comunali;

2 – DURATA DELL'APPALTO

La gestione del servizio è concessa per il biennio 2013 – 2014;

Si da atto che le parti hanno dato inizio al servizio in oggetto **prima** della sottoscrizione del presente contratto, così come risulta dal verbale di consegna sottoscritto in data 02 01 2013;

3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore si obbliga alla gestione ed all'esecuzione del servizio in oggetto a perfetta regola d'arte e con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotte e risultanti e dettagliatamente previste dal **capitolato speciale** – al quale le parti consensualmente ed in pieno accordo rinviano - oltre che dal presente contratto e dagli altri atti da questo richiamati, nonché nel pieno rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente disciplinante i servizi stessi.

Le parti dichiarano di ben conoscere e di sottoscrivere per approvazione ed integrale ed incondizionata accettazione tutti i menzionati atti e documenti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Detti atti e

documenti formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo; gli stessi restano depositati in originale presso l'Ufficio di Segreteria Comunale, unitamente a copia del contratto.

4 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è determinato in presunti Euro 60.000,00 oltre iva nella misura di legge.

5 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà effettuato nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 18 del capitolato speciale d'onori, previa fatturazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n° 136 i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale dedicato, acceso presso banca o presso la Società Poste Italiane spa.

L'Appaltatore ha pertanto l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante tempestivamente, e comunque entro sette giorni dalla accensione, gli estremi identificativi del predetto conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale della/delle persona/persona delegata/delegate ad operare su di esso.

La omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli estremi informativi di cui sopra, comporta – a carico del soggetto inadempiente – l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 6 comma 4 della Legge 13.08.2010, n° 136. **E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare - in tutte le operazioni ad esso riferite – le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n° 136.**

L'esecuzione di transazioni senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato, è causa di risoluzione del contratto.

6 - GARANZIA

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi da assumere con il presente contratto, ha costituito cauzione definitiva dell'importo di € 6.000,00 (Seimila) mediante polizza fidejussoria

assicurativa n° 330676203 in data 04.02.2013 stipulata con la Compagnia Generali – Agenzia di Piacenza 10800.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel capitolato speciale d'oneri, il Comune potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita e la società concessionaria sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con le modalità fissate all'art. 8 del capitolato speciale d'oneri.

Tale cauzione, come sopra costituita, avrà durata pari a quella dell'appalto e sarà svincolata – ove nulla osti – nei modi e nei tempi indicati al medesimo art. del capitolato speciale d'oneri.

7 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del servizio ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento; è unico responsabile di tutti gli eventuali danni a persone o cose, verso Amministrazioni pubbliche e private e verso terzi, che comunque derivassero dall'esecuzione o dalla gestione dei servizi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Comune da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

8 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Gli oneri e gli obblighi a carico dell'Appaltatore nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto sono tutti quelli previsti e risultanti dal capitolato speciale d'oneri. L'Appaltatore è altresì sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni previdenziali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.

La violazione delle disposizioni sul costo del lavoro costituisce inadempimento contrattuale, causa di risoluzione del presente contratto, di incameramento della cauzione prestata e di esecuzione in danno.

L'appaltatore è altresì obbligato alla osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della vigente normativa in materia.

9 – PENALITA'

In caso di irregolarità o mancato adempimento agli obblighi previsti dal capitolato speciale d'oneri, dal presente contratto e dalle disposizioni normative vigenti in materia è prevista l'applicazione di penali da determinarsi con provvedimento del responsabile del servizio competente, negli importi e con le modalità individuate all'art. 19 del capitolato d'oneri.

10 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative al presente contratto, non componibili in via bonaria, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. In tal caso sarà competente il Foro di Piacenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come già evidenziato all'art. 5 del presente contratto, oltre i casi di decadenza e di risoluzione già contemplati dall'art. 20 del capitolato d'oneri, è altresì causa di risoluzione del contratto l'inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad esso riferiti, di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n° 136 e l'esecuzione di transazioni senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, come prescritto al comma 1 del medesimo art. 3 della Legge n° 136/2010.

12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

A norma dell'art. 15 del capitolato d'oneri è fatto divieto all'Appaltatore sub-affidare i servizi. E' inoltre vietata la cessione del presente contratto, a pena di risoluzione del contratto medesimo e di nullità dell'atto di cessione.

13 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000, n° 145, l'appaltatore elegge domicilio in Comune di Castell'Arquato, presso la sede comunale.

Tutte le comunicazioni, notificazioni ed intimazioni inerenti il presente appalto verranno effettuate all'Impresa a mezzo di messo Comunale ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto e per le finalità attinenti al procedimento amministrativo ed altri adempimenti previsti dalla legge, l'Appaltatore acconsente al trattamento dei propri dati. Titolare del trattamento è il Comune di Castell'Arquato, "Responsabile" del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi interessati.

15 – SPESE CONTRATTUALI – DISPOSIZIONI FISCALI

Tutti gli oneri su materiali da utilizzare sono a carico dell'Appaltatore, che dichiara di accettarli, senza diritto di rivalsa, oltre a tutte le imposte e tasse e le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata.

16 - REGISTRAZIONE A TASSA FISSA

Ai fini fiscali, il Comune e l'Appaltatore dichiarano che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n°131.

17 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO – RINVIO A NORME GENERALI

Come già evidenziato nell'articolato dell'atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti allo stesso ma firmati e depositati agli atti della stazione appaltante, presso il Servizio Appalti-Contratti, i seguenti documenti:

18 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato d'oneri si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, in particolare il D. Lgs. n° 163/2006 e s.m., nonché le norme legislative e regolamentari disciplinanti i servizi oggetto della concessione.

In conclusione, io sottoscritto, Segretario Comunale rogante, attesto:

- **che**, non disponendo l'Appaltatore di una firma elettronica, il presente contratto (composto da n. facciate intere e n. righe della facciata escluso il presente periodo e le firme) è stato rogato nella tradizionale modalità analogica;

- **che**, si assolverà a quanto previsto dall'art. 22 del CAD, mediante scansione ottica del documento così sottoscritto, con apposizione, su quest'ultima, della firma elettronica qualificata o digitale dell'ufficiale rogante. La copia così formata sostituirà, ad ogni effetto di legge, l'originale formato in origine su supporto analogico e risulterà idonea ad assolvere gli obblighi di conservazione posti in capo a me ufficiale rogante.

Seguono le firme:

PER IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO -

PER L'IMPRESA AGGIUDICATRICE -

IL SEGRETARIO COMUNALE -